Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 5 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1968, n. **94.**

Proroga del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 7 febbraio 1968, n. **95.**

Inserimento del centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) tra i laboratori ufficiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il centro sperimentale di Cesano (Roma) è riconosciuto come ufficio alle dirette dipendenze del servizio tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con il compito di provvedere alle ricerche, alle prove di laboratorio ed agli studi nel campo stradale.

Il centro è incluso nell'elenco dei laboratori ufficiali dello Stato.

I proventi derivanti dai servizi che il centro effettua per conto di terzi, sono interamente versati in tesoreria ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — ANDREOTTI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 febbraio 1968, n. **96.**

Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navigabili di seconda classe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'idrovia « Torino-Novara-Ticino » costituisce parte integrante della linea navigabile i cui estremi e punti intermedi sono stati fissati in « Torino-Sesto Calende-Lago Maggiore-Domodossola » dal regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, e dal decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, e, come tale, è iscritta tra le linee navi-

gabili della 2ª classe di cui all'articolo 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 2.

L'idrovia Novara-Bassignana-Acqui Terme è iscritta fra le linee navigabili della 2ª classe, di cui all'articolo 2, terzo comma, del citato regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — PRETI — COLOMBO — NATALI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **97**.

Contributo dello Stato al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza un contributo annuo di 10 milioni di lire a partire dal 1968 da iscriversi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Museo internazionale delle ceramiche e l'Istituto statale d'arte per la ceramica di Faenza sono autorizzati a stipulare apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, con la quale il museo si impegna a porre a disposizione dell'istituto, locali, collezioni, fototeca e biblioteca per le lezioni di storia dell'arte e di restauro e l'istituto si impegna a porre a disposizione del museo quattro dipendenti in soprannumero, tre della carriera ausiliaria e un applicato di segreteria.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, con una riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente ed il trasferimento della relativa somma al capitolo 2123 dello stesso stato di previsione, con la specifica menzione: « Contributo al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza ».

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si farà fronte con i mezzi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

All'onere relativo agli esercizi finanziari successivi si farà fronte mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **98**.

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordità da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, è elevato da uno a due anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 febbraio 1968, n. **99**.

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è aumentato di lire 20 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 4 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;
lire 4 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969;
lire 4 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1970;
lire 4 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1971;
lire 4 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1972.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con riduzione del fondo speciale destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — BO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 febbraio 1968, n. **100**.

Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta un'indennità medica connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono considerati dipendenti i medici di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo gli ordinamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate ai medici di ruolo.

Art. 3.

L'indennità medica prevista dalla presente legge è cumulabile con ogni altra indennità, a qualunque titolo corrisposta, ed ha decorrenza dal 1° agosto 1967.

Art. 4.

L'ammontare dell'indennità medica prevista dalla presente legge è unico per tutti i medici indicati al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità.

Art. 5.

Gli anni di anzianità e di attività professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati dal precedente articolo 1, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza dei medici di cui all'articolo 2.

I consigli di amministrazione degli enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per disciplinare il riscatto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 febbraio 1968, n. **101**.

Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

Art. 2.

La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286

del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 febbraio 1968, n. **102**.

Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'A.A.I.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta, e sino alla data del 31 maggio 1968, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un periodo massimo di 18 mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 maggio 1968, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

Art. 2.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'A.A.I. di cui alla tabella annessa alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, sono sostituite da quelle indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1340.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA

Carriera di concetto:	
Segretario capo	7
Segretario principale	20
Primo segretario	75
Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	95
	197
Carriera esecutiva:	
Archivista capo	20
Primo archivista	60
Archivista Applicato Applicato aggiunto	150
	230
Carriera ausiliaria:	
Commesso capo	1
Commesso	10
Usciere capo Usciere Inserviente	27
	38
	465

LEGGE 23 febbraio 1968, n. **103**.

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Superiore.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Nocera Superiore, cui la legge assegna trenta membri, si è da tempo prodotta una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine inadempiente, malgrado gli interventi sollecitatori dell'autorità di vigilanza, in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio per l'anno 1967.

Il primo sintomo del grave dissidio determinatosi in seno al gruppo maggioritario si manifestò nel dicembre 1966, allorchè il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni dalle rispettive cariche.

A seguito di esse, furono esperiti tentativi intesi a determinare una chiarificazione, nell'ambito della maggioranza, nonchè un allargamento della piattaforma maggioritaria, mercè lo apporto di un'altro gruppo consiliare; le dimissioni furono ritirate ma non fu ripristinato l'accordo nello schieramento di maggioranza, tanto che 9 componenti di esso, insieme con altri 6 consiglieri, presentarono istanza per la revoca del sindaco.

Successivamente tale proposta venne ritirata essendosi profilata la possibilità di favorire merce le preannunziate dimissioni del sindaco, il perseguimento delle intese in precedenza non concretatesi.

Peraltro, le previsioni non si avverarono; anzi, l'insanabilità del dissidio fra il consiglio comunale e gli altri organi della amministrazione fu confermata nell'adunanza del 28 ottobre u.s., allorchè il predetto organo negò la ratifica a numerose deliberazioni adottate dalla giunta municipale.

Allora il consiglio comunale, il quale era già stato convocato d'ufficio, dal prefetto, il 9 ed il 12 ottobre ai fini dell'approvazione del bilancio per il 1967 senza, tuttavia, pervenire ad alcun risultato positivo essendo andate deserte le relative adunanze, fu nuovamente riunito con decreto prefettizio recante l'esplicita diffida che in caso di persistente inadempimento sarebbe stata promossa la procedura per lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Malgrado tale intervento monitorio, fatto notificare ai singoli consiglieri, le due sedute indette per il 13 ed il 16 novembre (in prima e seconda convocazione) andarono deserte, essendovi intervenuti rispettivamente soltanto sei e sette consiglieri.

Peraltro il prefetto ritenne di dovere ripetere la riunione del consiglio comunale rinnovando ad esso l'esplicito avvertimento circa la inevitabilità di far luogo alla procedura di scioglimento di quell'organo, qualora lo stesso fosse rimasto ancora inadempiente in ordine all'obbligo dell'approvazione del bilancio.

Neppure tale estremo esperimento ha avuto esito positivo in quanto le due adunanze (di prima e seconda convocazione) indette per il 27 ed il 30 novembre sono andate deserte, alla prima di esse essendo intervenuti soltanto cinque consiglieri e, alla seconda, addirittura quattro.

Di fronte a tale manifesta inefficienza funzionale del consiglio comunale predetto, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Alcuni consiglieri comunali hanno proposto, in data 28 dicembre 1967, ricorso gerarchico diretto ad ottenere il rigetto della proposta di scioglimento e l'annullamento del decreto prefettizio di sospensione del consiglio comunale.

Peraltro, da tale ricorso non emergono nuovi elementi tali da sminuire la validità delle valutazioni fatte dal prefetto.

Atteso che il consiglio comunale di Nocera Superiore, malgrado i ripetuti interventi del prefetto, non è stato in grado di superare la crisi da cui è travagliato e che lo ha reso carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio, per l'anno 1967, e considerato, altresì, che un eventuale rimedio, in via sostitutiva, non si appalesa strumento adeguato ad operare sulle cause di fondo della crisi stessa, si ritiene che ricorrano gli estremi per fare luogo alla proposta misura dello scioglimento del predetto organo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 febbraio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Superiore ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Nunziato Malzone, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Roma, addì 19 febbraio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Nocera Superiore (Salerno) non ha provveduto in ordine all'approvazione del bilancio per l'anno 1967, negligendo così un preciso e fondamentale adempimento prescritto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 febbraio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocera Superiore (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nunziato Malzone, direttore di ragioneria di 2ª classe, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(2129)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1967.

Disciplina delle modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli enti di sviluppo dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, numero 121, con il quale è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto l'art. 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, col quale si demanda al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro la disciplina delle modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli enti di sviluppo dalla « Cassa » in relazione agli interventi previsti dall'art. 12 della stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, con il quale sono state fissate le modalità per l'erogazione ed utilizzazione delle somme da concedersi agli enti di sviluppo da parte della « Cassa »;

Considerata l'opportunità di apportare alcune rettifiche alle predette modalità, per conseguire una più organica applicazione delle disposizioni previste al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590;

Decreta:

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1965 — concernente le modalità di erogazione ed utilizzazione dei fondi concessi dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina agli enti di sviluppo ai termini dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 — sono sostituite dalle seguenti:

Art. 1.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina stabilisce criteri, modalità e termini per la compilazione e presentazione, da parte degli enti di sviluppo, dei programmi di cui all'art. 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che dovranno tener presenti le situazioni ambientali e le prospettive di presumibile sviluppo e consolidamento della proprietà contadina nelle singole zone.

Art. 2.

I programmi di massima di cui all'art. 1 indicano i criteri secondo i quali gli enti intendono promuovere la nuova proprietà coltivatrice o l'ampliamento di quella esistente precisando i territori di intervento e la prevedibile spesa per l'acquisto dei terreni e per la trasformazione fondiaria, nonchè le connessioni con i possibili interventi realizzabili negli stessi territori, in applicazione delle leggi sulla bonifica e il riordino fondiario.

Art. 3.

Gli enti inviano alla cassa, per l'approvazione, i programmi per il tramite degli ispettorati agrari compartimentali competenti per territorio, i quali li corredano del proprio parere.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede per ciascun ente di sviluppo alla nomina di una commissione che è presieduta dall'ispettore agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione dovrà essere composta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un funzionario dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze, da un funzionario dell'ente di sviluppo e da due esperti particolarmente qualificati in materia agraria.

L'ente di sviluppo, individuati — nell'ambito dei programmi di massima approvati dal comitato amministrativo della cassa — gli immobili da acquistare e predisposto il piano di trasformazione ed eventualmente di riordino, richiede alla commissione di cui al comma precedente di formulare un motivato parere sul prezzo dei terreni convenuto o da convenirsi e sui vari aspetti concernenti la validità della costituenda impresa diretto-coltivatrice.

La richiesta è inoltrata all'ispettore agrario compartimentale competente per territorio che provvede sollecitamente alla convocazione della commissione.

In caso di impedimento di alcuno dei componenti, la commissione s'intende validamente riunita purchè vi sia la maggioranza numerica.

Il consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo, considerato il parere della commissione, delibera l'acquisto degli immobili.

Le deliberazioni di acquisto sono sottoposte ad approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 5 lett. *f* del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

Art. 5.

Gli enti eseguono i progetti di trasformazione deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione, dopo l'approvazione degli ispettorati compartimentali agrari competenti ai fini dell'ammissibilità a contributo per gli effetti contemplati all'art. 12 ultimo comma della legge 590.

I consuntivi delle opere di trasformazione fondiaria sono trasmessi dagli enti di sviluppo alla Cassa per la formazione della proprietà contadina per il tramite degli ispettorati agrari compartimentali i quali accertano il costo della trasformazione e determinano il corrispondente contributo.

Agli enti è riconosciuta una aliquota per spese generali pari al 2,50 % sulla spesa di acquisto dei terreni ed al 10 % sul costo della trasformazione fondiaria.

Art. 6.

Le attività finanziarie di cui all'art. 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono depositate in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

In base all'importo dei finanziamenti assegnati a ciascun ente ed alle previste esigenze dei pagamenti, la cassa promuove per i diversi enti l'apertura di conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale, sui quali la cassa medesima accredita le somme da porre a disposizione di ciascun ente, prelevandole dal proprio conto.

Su tali conti gli enti possono disporre prelevamenti direttamente a favore dei creditori — quando le somme

da pagare riguardino il prezzo di aecquisto del terreno, ovvero il corrispettivo dei lavori di trasformazione — o in favore di se stessi, ove i pagamenti si riferiscano alle spese accessorie di acquisto o alle spese generali di esecuzione dei lavori di cui al terzo comma del precedente art. 5.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, gli enti praticano agli assegnatari dei terreni acquistati con fondi anticipati dalla cassa le condizioni che vengono preventivamente determinate dal comitato amministrativo della cassa stessa in sede di approvazione dei relativi programmi di intervento.

Art. 8.

Alla scadenza di ogni semestre si procede al rilevamento dei pagamenti ordinati e riscossi dai creditori.

Le somme impiegate per le finalità di cui all'art. 12 della legge al netto della quota per spese generali connesse alle opere di trasformazione fondiaria, di cui allo ultimo capoverso dell'art. 5 e della parte di erogazione corrispondente al contributo statale, sono produttive di interesse a favore della cassa nella misura dell'1 %.

Gli enti di sviluppo versano alla cassa, entro 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, le somme dovute a titolo di ammortamento di mutui dagli assegnatari dei terreni, anche se non riscosse.

In caso di ritardato versamento, gli enti sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora nella misura del 5 %.

Analogamente dovrà operarsi nel caso di versamento, da parte degli assegnatari, di somme a titolo di estinzione anticipata del debito.

Con l'occasione gli enti comunicano alla cassa la distinta degli assegnatari inadempienti dando notizia delle azioni intraprese a tutela delle ragioni creditorie degli enti medesimi.

Art. 9.

Per le operazioni di cui al presente decreto viene tenuta dagli enti separata gestione con apposita contabilità.

Gli enti inviano alla cassa situazioni trimestrali conformi al modello da essa prescritto, nelle quali sono indicati gli estremi dei prelevamenti effettuati nel trimestre (numero, data, intestatario, causale, importo) e di fianco a ciascun ordinativo gli estremi delle deliberazioni e delle relative approvazioni prescritte, dei contratti e d'ogni atto in base ai quali essi sono stati disposti.

Le situazioni sono sottoscritte dal presidente dello ente e dal direttore generale. Interviene nella firma anche il presidente del collegio sindacale per attestare che le situazioni sono corrispondenti alle risultanze contabili dell'ente. Le situazioni sono inviate alla cassa in tempo utile perchè le giungano entro i venti giorni successivi alla scadenza del trimestre.

Art. 10.

Gli enti di sviluppo sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i dati e i documenti da esso eventualmente richiesti per l'esercizio della vigilanza sulla gestione delle anticipazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, congiuntamente a quello del tesoro, dispone inoltre le verifiche che ritenga opportune.

Gli enti sono tenuti ad agevolare le verifiche dei funzionari all'uopo incaricati dai predetti Ministeri.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, la competenza territoriale degli enti di sviluppo di cui all'art. 1 n. 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è estesa all'intero territorio delle provincie nelle quali ricadono comprensori di riforma fondiaria o zone di valorizzazione delimitate per le attività di sviluppo.

Le attribuzioni spettanti nella specifica materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono esercitate, nei confronti dell'Ente siciliano per lo sviluppo agricolo (ESA), dagli organi regionali istituzionalmente competenti, ai sensi dello statuto della Regione siciliana, delle relative norme di attuazione e della legge regionale e istitutiva dell'ente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 358

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 985, in data 8 febbraio 1968, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, con la quale viene comunicato che il prof. Alcibiade Boratto è stato eletto sindaco del comune di Tivoli, in data 17 ottobre 1967, in sostituzione del professore Gioacchino Carrarini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il professore Gioacchino Carrarini con il prof. Alcibiade Boratto;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Alcibiade Boratto è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Tivoli, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del prof. Gioacchino Carrarini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona alta della città di Genova comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona alta della città di Genova, comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, estendendosi alle spalle della città costituisce la sua naturale cornice e completamento, ed è ricca di quadri naturali formati sia da elementi naturali puri come da felici combinazioni di elementi naturali con l'opera dell'uomo ed offre numerosi punti di belvedere da cui si godono tali quadri nonchè le visuali panoramiche del porto, della città e di altre località della Riviera di Ponente e di Levante;

Decreta:

La zona alta sita nel territorio del comune di Genova comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal forte Castellaccio, lungo il perimetro della zona già vincolata lungo via Carso, S. Pantaleo, S. Erasmo, via Carso, S. Bernardino, allineamento di quota 125, fino alla ferrovia Genova-Casella a quota 105 circa; tracciato della ferrovia Genova-Casella fino al ponte di quota 304,30 oltre il forte Puin; linea di compluvio fino alla quota 385 circa e da qui allineamento al bivio delle due mulattiere in prossimità della quota 512,80 fino a m. 50 oltre detto bivio, a valle; parallela, a valle della strada, a m. 50 dalla strada stessa che va verso il forte Sperone, fino ad incontrare la mulattiera che passa tra il forte Sperone e forte Begato, a quota 409 circa; mulattiera passante tra le località Casa Nuova e Casa Doi fino ad incontrare, a quota 301,70, la strada via Begato; via Begato fino all'incrocio con l'attuale zona vincolata delle mura di Granarolo; limite zona già vincolata fino a via Bari; via Bari, lato monte fino alla curva di quota 86,50; da qui allineamento con la quota 187,00 di via Balestrazzi, da qui allineamento con la quota 255 di via Fumagalli, via Fumagalli fino alla curva di quota 248,30, da qui allineamento con la curva di quota 216 circa di via Domenico Chiodo ed innesto con località già sottoposte a vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Estratto del verbale n. 52

Oggi, diciannove gennaio millenovecentosessantasette, alle ore quindici e quarantacinque, nella sede della soprintendenza, in via Balbi, 10, in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

GENOVA - Proposta di ampliamento del vincolo sulle alture della città per recepire le zone dei forti Castellaccio, Sperone, Puin, Begato.

(*Omissis*).

L'ampliamento della zona è proposto, sia per fiancheggiare l'opera intrapresa dall'ispettorato ripartimentale delle foreste per rimboschire le pendici delle alture che sovrastano la città e che le fanno da naturale sfondo, sia per poter conservare alle medesime località il loro carattere rustico, in piena armonia con le fortificazioni che coronano le vette dei colli e ne conchiudono, con la macchie verdi e con il gerbido, il suo inserimento nell'ambiente naturale Inoltre, sia dalla attuale viabilità che da quella che è in programma da parte dell'amministrazione comunale, sono godibili i panorami nella città, nel porto e sulle due riviere, sicchè, oltre ad essere una successione di quadri naturali, la località è anche un susseguirsi di punti di belvedere da cui si godono sia i quadri medesimi sia altri quadri naturali compresi nel territorio del comune di Genova che in quello di altri comuni vicini.

La commissione, all'unanimità, esprime l'assenso alla proposta del vincolo motivandolo come segue:

« Il territorio viene così delimitato dal forte Castellaccio, lungo il perimetro della zona già vincolata lungo via Carso, S. Pantaleo, S. Erasmo, via Carso, S. Bernardino, allineamento di quota 125, sino alla ferrovia Genova-Casella a quota 105 circa; tracciato della ferrovia Genova-Casella fino al ponte di quota 304,30 oltre il forte Puin; linea di compluvio fino alla quota 385 circa e da qui allineamento al bivio delle due mulattiere in prossimità della quota 512,80 fino a m. 50 oltre detto bivio, a valle; parallela, a valle della strada, a m. 50 dalla strada stessa che va verso il forte Sperone, fino ad incontrare la mulattiera passante tra le loc. Casa Nuova e Casa Doi fino ad incontrare, a quota 301,70, la strada via Begato; via Begato fino allo incontro con l'attuale zona vincolata delle mura di Granarolo; limite zona già vincolata fino a via Bari; via Bari, lato monte fino alla curva di quota 255 di via Fumagalli; via Fumagalli, fino alla curva di quota 248,30; da qui allineamento con la curva di quota 216 circa di via Domenico Chiodo ed innesto con località già sottoposte a vincolo.

(1733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 febbraio 1968 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Luigi Vanvitelli », con sede in Caserta, costituita per rogito De Lillo in data 29 dicembre 1951, repertorio 7997;

2) Società cooperativa « SS. Crocifisso », con sede in Caserta, costituita per rogito De Angelis in data 17 novembre 1959, repertorio 23837;

3) Società cooperativa edilizia « Il Delfino », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 2 novembre 1960, repertorio 2212;

4) Società cooperativa edilizia « Airone », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 7 novembre 1960, repertorio 2266;

5) Società cooperativa edilizia « Il Gabbiano », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 4 novembre 1960, repertorio 2267;

6) Società cooperativa edilizia « Il Nibbio Azzurro », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 2 novembre 1960, repertorio 2213;

7) Società cooperativa edilizia « Albatros », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 2 novembre 1960, repertorio 2214;

8) Società cooperativa « Consorzio meridionale delle case popolari », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 4 dicembre 1960, repertorio 2439;

9) Società cooperativa edilizia « Medusa », con sede in Napoli, costituita per rogito Cascini in data 25 maggio 1954, repertorio 3386;

10) Società cooperativa edilizia « Docenti Architetti Ingegneri - C.E.D.A.I. », con sede in Napoli, costituita per rogito Tavassi La Greca in data 31 gennaio 1959, repertorio 6634;

11) Società cooperativa edilizia « Posillipo Belsito, con sede in Napoli, costituita per rogito Spena in data 5 maggio 1954, repertorio 1828;

12) Società cooperativa « Associati Motonautica - C.A.M. », con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 23 febbraio 1962, repertorio 23595;

13) Società cooperativa « Laminazione e Trafilatura - C.L.E.T. », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 21 gennaio 1950, repertorio 8222;

14) Società cooperativa edilizia « La Verna », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Frattico in data 15 giugno 1963, repertorio 7556;

15) Società cooperativa edilizia « Cirlavori », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 23 dicembre 1963, repertorio 25990;

16) Società cooperativa edilizia « Stella Alpina », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 18 novembre 1958, repertorio 11792;

17) Società cooperativa edilizia « Moderna », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 9 dicembre 1955, repertorio 13815;

18) Società cooperativa per l'« Incremento Edilizio S.C.I.E. », con sede in Reggio Calabria, per rogito Laboccetta in data 2 gennaio 1955, repertorio 10210;

19) Società cooperativa edilizia « Temi », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 11 febbraio 1952, repertorio 16432;

20) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Menichini in data 13 aprile 1951, repertorio 3376;

21) Società cooperativa edilizia « La Telegrafica », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 28 dicembre 1963, repertorio 26026;

22) Società cooperativa edilizia « Monte Grappa », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 11 giugno 1957, repertorio 8763;

23) Società cooperativa edilizia « A.M.A. », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 20 novembre 1954, repertorio 4614;

24) Società cooperativa edilizia « S. Michele Arcangelo », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 13 novembre 1954, repertorio 21563;

25) Società cooperativa edilizia « Edelweiss », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Miritello in data 12 dicembre 1958, repertorio 1714;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro l'« Edilizia », con sede in Bianco (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 3 luglio 1950, repertorio 6748;

27) Società cooperativa di consumo « San Leo », con sede in Bova Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 26 dicembre 1948, repertorio 7385;

28) Società cooperativa edilizia « Don Bosco C.E.D.B. », con sede in Bova Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 26 dicembre 1948, repertorio 7384;

29) Società cooperativa agricola « Bruzia Democratica », con sede in Bova Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Carapelle in data 21 febrbaio 1960, repertorio 4552;

30) Società cooperativa « Elaiopolio Cooperativo Dio », con sede in Ursini di Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Giusti in data 8 aprile 1956, repertorio 6359;

31) Società cooperativa agricola di consumo « Fede e Giustizia », con sede in Delianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Nastro in data 6 agosto 1944, repertorio 3480;

32) Società cooperativa edilizia «Bruno Buozzi », con sede in Croce di Fiumara (Reggio Calabria), costituita per rogito Gangemi in data 19 febbraio 1962, repertorio 4372;

33) Società cooperativa di consumo « La Concordia », con sede in Galatro (Reggio Calabria), costituita per rogito Cimellaro in data 18 giugno 1950, repertorio 4435;

34) Società cooperativa « Lavoro e Progresso », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Romeo in data 3 aprile 1950, repertorio 14881;

35) Società cooperativa agricola « Libertà e Lavoro », con sede in Melicucca (Reggio Calabria), costituita per rogito Nastro in data 27 maggio 1945, repertorio 3792;

36) S ocietà cooperativa « Giuseppe Toniolo », con sede in Fassato di Montebello Ionico (Reggio Calabria), costituita per rogito Macrì in data 17 ottobre 1954, repertorio 2066;

37) Società cooperativa « Proletaria », con sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria), costituita per rogito Florio in data 9 maggio 1954, repertorio 402;

38) Società cooperativa agricola di consumo « Giuseppe Toniolo », con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Calogero in data 26 agosto 1944, repertorio 23345;

39) Società cooperativa « Unione e Progresso », con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 4 febbraio 1948, repertorio 1830;

40) Società cooperativa « Fede e Lavoro », con sede in Polistena (Reggio Calabria), costituita per rogito Davisa in data 2 maggio 1955, repertorio 351/199;

41) Società cooperativa « La Previdenza », con sede in Ghorio di Roghudi (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 11 aprile 1946, repertorio 5377;

42) Società cooperativa « Il Lavoro », con sede in Roghudi (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 9 aprile 1946, repertorio 5372;

43) Società cooperativa agricola « L'Unione », con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 9 gennaio 1951, repertorio 5109;

44) Società cooperativa edilizia « Giuseppe Fanin », con sede in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Brucculeri in data 20 settembre 1962, repertorio 59821;

45) Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Romeo in data 27 maggio 1945, repertorio 11550;

46) Società cooperativa ortofrutticola di Taurianova, con sede in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Romeo in data 13 novembre 1944, repertorio 11299;

47) Società cooperativa agrumaria ortofrutticola di Varapodio, con sede in Varapodio (Reggio Calabria), costituita per rogito Florio in data 15 luglio 1960, repertorio 4568;

48) Società cooperativa di lavoro « La Villese », con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito Zagari in data 18 luglio 1948, repertorio 13108.

(1919)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 febbraio 1968, l'avv. Salvatore Romano è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Luigi Zefelippo, impossibilitato ad espletare l'incarico per motivi di salute.

(1899)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Pesenti-Fenaroli », di Alzano Lombardo (Bergamo), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.III.125/1942, in data 26 febbraio 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Pesenti-Fenaroli », di Alzano Lombardo (Bergamo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(2051)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato del compendio denominato « Polveriera Guzman », sito in comune di Orbetello (Grosseto).

Con decreto interministeriale n. 396, in data 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato del compendio denominato « Polveriera Guzman », sito in comune di Orbetello, partita n. 269, foglio n. 89, particella n. 28, della superficie complessiva di mq. 630.

(1961)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1968, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 69, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 16 agosto 1962 dalla signora Maria Sabbioni, nata a Sebenico il 20 giugno 1885, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia per effetto dell'art. 79 del trattato di pace, viene accolto.

(1969)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 4 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624,60	624,63	624,65	624,60	—	624,68	624,65	624,50	624,65
$ Can.	574;15	574,25	573,30	574,15	574,30	—	574,25	574,15	574,15	574 —
Fr. Sv.	143,72	143,77	143,82	143,795	143,75	—	143,78	143,795	143,72	143,77
Kr. D.	83,83	83,84	83,87	83,85	83,85	—	83,85	83,85	83,83	83,85.
Kr. N.	87,43	87,46	87,51	87,455	87,45	—	87,46	87,455	87,43	87,45
Kr. Sv.	120,76	120,77	120,95	120,95	120,80	—	120,935	120,95	120,76	120,75
Fol.	173,13	173,24	173,22	173,23	173,15	—	173,21	173,23	173,13	173,22
Fr. B.	12,58	12,583	12,58	12,5845	12,58	—	12,585	12,5845	12,58	12,585
Franco francese	126,97	127,01	127,02	127,025	127 —	—	127,05	127,025	126,97	127 —
Lst.	1499,25	1498,85	1498,70	1499,10	1498,75	—	1498,90	1499,10	1499,25	1499 —
Dm. occ.	156,06	156,12	156,07	156,105	156,05	—	156,12	156,105	156,06	156,10
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,16	24,165	24,10	—	24,163	24,165	24,17	24,17
Escudo Port.	21,83	21,81	21,85	21,83	21,80	—	21,79	21,83	21,83	21,83
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,9540	8,95	—	8,9545	8,9540	8,95	8,95

Media dei titoli del 4 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	104,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del de 4 marzo 1968

1 Dollaro USA	624,665
1 Dollaro canadese	574,20
1 Franco svizzero	143,787
1 Corona danese	83,85
1 Corona norvegese	87,457
1 Corona svedese	120,942
1 Fiorino olandese	173,22
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	127,037
1 Lira sterlina	1499 —
1 Marco germanico	156,112
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,81
1 Peseta Sp.	8,954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio;

Viste le leggi 14 luglio 1957, n. 594 e 28 luglio 1960, n. 778, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 103, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto, tenuto conto delle riserve di posti stabilite dalle citate disposizioni, sono attualmente disponibili tre posti;

Considerato altresì che nel ruolo di che trattasi un ulteriore posto si renderà disponibile il 1° gennaio 1968, in dipendenza di collocamento a riposo per raggiunto limite di età;

Visto l'art. 3, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà ivi prevista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guar-

dia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) Componimento di italiano su uno dei seguenti argomenti:

a) personaggi più importanti della storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni;

b) geografia d'Italia (divisione politica ed amministrativa risorse naturali ed economiche).

2) Problema di aritmetica nei limiti del seguente programma: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali: principali operazioni di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice, regola del tre composto.

B) *Prova pratica*:

Copiatura a macchina di un testo a stampa scelto dalla commissione.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte;

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: nascita, modifica, estinzione del rapporto - diritti e doveri degli impiegati;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie ita-

liane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forza armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lett. *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che gli aspiranti abbiano qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuiscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'arti. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a vice aiutante nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dello Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

I vincitri del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 122

(1076)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, (registro n. 3, foglio n. 258) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967 (registro n. 11, foglio n. 14), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1967 (registro n. 11, foglio n. 163), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione medesima;

Visto il decreto in data 22 dicembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla sostituzione del segretario della commissione stessa;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione esaminatrice;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1967, con la quale il dott. Liborio Falanga, segretario della commissione, ha comunicato di non poter accettare l'incarico per ragioni di salute;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Edoardo Ascone, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, in sostituzione del dott. Liborio Falanga, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1968
Registro n. 3, *foglio n.* 156

(1847)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva della direzione generale della aviazione civile.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Non è ammessa la presentazione di titoli di studio superiori in luogo di quello predetto.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) ed 11) della tabella stessa;

f) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, erano già dipendenti di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano attualmente sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e

personale - Ufficio personale, piazzale degli Archivi - Roma - E.U.R., entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero predetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume responsabilità per dispersioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte per la prova orale facoltativa, indicando se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche la prova scritta facoltativa; la scelta potrà cadere su una o più delle seguenti lingue: francese, inglese e spagnolo;

o) le eventuali altre prove professionali a carattere facoltativo (stenografia e calcolo meccanico) che intende sostenere;

p) i candidati che intendono concorrere per il posto riservato di cui al successivo art. 5, dovranno precisarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari il visto del comandante del Corpo cui appartengono.

Non si terrà conto delle domande nelle quali sia omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o di quelle nelle quali la firma dell'aspirante non risulti autenticata o vistata come prima indicato.

Art. 5.

Uno dei quattordici posti messi a concorso è riservato a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove di cui al successivo art. 15;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua predetta conseguendo l'idoneità, le prove di cui al citato art. 15 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui allo stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Le prove avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte obbligatorie e della prova pratica obbligatoria di dattilografia, oltre alle prove facoltative scritte di lingue estere nonchè alle prove facoltative pratiche di stenografia e di calcolo meccanico.

Le prove di cui al comma precedente e la prova orale obbligatoria verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi d'esame contenuti nel successivo art. 15 e si svolgeranno con le seguenti modalità:

1) tema vertente sull'educazione civica;

2) problema di aritmetica sulla base del programma degli istituti di istruzione di primo grado, compresa la regola del tre composto;

3) prova pratica di dattilografia;

4) prova facoltativa di stenografia;

5) prova facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento di carattere aeronautico in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese e spagnola.

I candidati che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente art. 5, oltre alle prove obbligatorie prima elencate, dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano; quest'ultimo verrà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di conoscere perfettamente la lingua stessa.

I candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 5, dovranno dimostrare di conoscere perfettamente la lingua italiana, attraverso una prova scritta ed orale nella lingua stessa.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; quest'ultimo verrà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di conoscere perfettamente la predetta lingua.

Per le prove scritte di lingua straniera è consentito l'uso del vocabolario.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte obbligatorie verrà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà oltre che sugli argomenti indicati per quelle scritte anche sulle materie di cui al successivo art. 15.

Le lingue straniere fra le quali i candidati dovranno scegliere quella per la prova orale obbligatoria sono il francese, l'inglese e lo spagnolo.

I candidati potranno, altresì, chiedere nella domanda di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta della lingua scelta come obbligatoria nonchè la prova scritta e/o orale di una o di ambedue le altre lingue precitate.

I candidati stessi dovranno precisare, nella domanda, se intendono concorrere per il posto riservato di cui al primo comma dell'art. 5 o per gli altri posti a concorso.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti, eventualmente, a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata della commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, viene escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata nelle prove scritte ed in quella pratica di dattilografia viene comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

Quest'ultima e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga in esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione riportata da ciascuno di essi.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie con il voto riportato nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito nelle prove facoltative, di cui ai commi seguenti.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle elencate nel precedente art. 6, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,30 qualora il candidato abbia sostenuto la prova facoltativa di stenografia, superandola con la votazione di almeno sei decimi e fino a punti 0,25 al candidato che abbia sostenuto la prova facoltativa di calcolo meccanico di cui al successivo art. 15, superandola con la votazione di almeno sei decimi.

I candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 non saranno ammessi alla prova orale qualora abbiano riportato nella prova scritta di lingua italiana o tedesca una votazione inferiore ai 6/10, anche se abbiano superato le prove obbligatorie.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissata nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati

Art. 9.

Le graduatorie di cui ai commi seguenti saranno approvate con decreti ministeriali e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile; di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti da ciascun candidato nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata nel modo predetto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei allo impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva per il posto di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato in bollo dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo di guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione dello stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti e dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili e per quelli del lavoro, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, sono prescritti i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania ed in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito od alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 26;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero in azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico singole o collettive nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 3 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, nonchè gli invalidi e mutilati alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

l) per le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dallufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

n) per i mutilati ed invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

o) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

p) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

v) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella indicata nella precedente lettera *u*); tale documento non deve essere ripresentato agli effetti dell'articolo 10 del bando. I predetti, qualora abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno anche un certificato in bollo rilasciato dalla amministrazione di appartenenza ed indicante la votazione riportata;

z) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla prova orale, su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

x) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso dovranno essere destinati in una delle seguenti sedi: Torino, Gorizia, Genova, Bologna, Rimini, Firenze, Cagliari, Reggio Calabria, Falconara, Grottaglie, Verona e Bolzano; quest'ultima sede è destinata al vincitore del posto riservato di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore capo, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della predetta Direzione generale con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri;

un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della citata Direzione generale con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe, segretario.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere e per la prova di stenografia.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno, oltre quanto previsto nel precedente art. 6 per gli scritti e per le prove pratiche, sul seguente programma previsto per la prova orale:

a) le materie di cui ai numeri 1) e 2) del citato art. 6;

b) nozioni di geografia fisica e politica;

c) stato giuridico degli impiegati civili (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

d) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile;

e) cenni sul Registro aeronautico italiano e sull'Aero Club d'Italia;

f) elementi di statistica e di archivistica;

g) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano dall'inglese, dal francese o dallo spagnolo, secondo quanto indicato dal candidato nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere la prova facoltativa nelle altre lingue eventualmente indicate nella domanda, come precedentemente indicato;

g) prova facoltativa di calcolo meccanico consistente nella esecuzione delle quattro operazioni con macchina elettrica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1968
Registro n. 80 *Trasporti e aviazione civile, foglio n.* 230

ALLEGATO *A*

(schema della domanda su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Piazzale degli Archivi - EUR 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

(Il sottoscritto dichiara che intende concorrere per il posto riservato di cui all'art. 5 del bando di concorso, per la sede di Bolzano).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, presso l'Istituto . . . . in . . . . . il . . . . ., di essere cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara
(di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso
o di non aver prestato servizio militare perchè .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale dipendente dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . dal . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa nonchè la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue ., chiede di sostenere la prova facoltativa di stenografia, di calcolo meccanico) (1).

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

(firma . . . . (2)

(1) Per i candidati al posto riservato previsto nell'art. 5 del bando, si intende scelta come lingua straniera obbligatoria quella tedesca, salva la possibilità di chiedere nella domanda di sostenere, a titolo facoltativo, anche l'esame in una o più delle lingue indicate nell'art. 4.

(2) La firma dovrà essere autenticata secondo quanto previsto nel bando.

(1931)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, di cui due posti sono riservati ai laureati in scienze biologiche o in scienze naturali ed un posto ai laureati in chimica.

Per il conferimento dei posti in relazione alle riserve indicate, saranno formate due graduatorie mediante separati procedimenti e distinte prove di esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nell'articolo precedente;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367;

per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625;

per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui ai programmi annessi al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione delle graduatorie dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciatò dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito i guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno risultare rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1968
Registro n. 1, *foglio n.* 365

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Per i laureati in scienze naturali o in scienze biologiche.

Prove scritte

Oceanografia biologica;
Limnologia;
Ittiologia, piscicoltura e pesca nelle acque dolci, salmastre e marine.

Prova orale

Le materie delle prove scritte; nozioni di sistematica, anatomia e fisiologia degli organismi acquatici; ecologia generale dell'ambiente acqueo e nozioni di metodica oceanografica e limnologica; generalità della pesca, piscicoltura e molluschicoltura; legislazione peschereccia.

Per i laureati in chimica.

Prove scritte

Oceanografia fisica con particolare riguardo alla chimica oceanografica;
Limnologia con particolare riguardo alla chimica delle acque interne;
I prodotti della pesca nell'alimentazione e metodi di conservazione dei medesimi.

Prova orale

Le materie delle prove scritte; le acque dolci, salmastre e marine come ambiente di vita; nozioni, di metodica analitica delle acque dolci, salmastre e marine, nozioni di metodica oceanografica e limnologica; generalità sulla pesca, piscicoltura e molluschicoltura; legislazione peschereccia.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(1444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8163 in data 1° settembre 1967, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Oppido Mamertina e Palmi;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Calabria, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Meloni dott. Fausto, vice prefetto ispettore della prefettura di Reggio Calabria;

De Blasi prof. Faffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Messina;

Pinto dott. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Cittanova;

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avra sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 14 febbraio 1968

Il medico provinciale: LANIA

(1848)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2967 del 1° dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto della 2ª condotta veterinaria di Aprilia vacante dal 30 novembre 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Latina, nonchè la proposta dell'ordine provinciale dei veterinari di Latina e del comune interessato;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Massa dott. Duilio, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Monti prof. Franco, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Calugi dott. Vinnoco, veterinario capo del comune di Latina;

Corriere dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero dell'interno.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Latina, addì 15 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(1749)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.